

DISTINTA PER DOMANDE/DENUNCE PRESENTATE SU SUPPORTO INFORMATICO

L'ufficio del Registro delle Imprese, tramite Infocamere, la società di informatica delle Camere di Commercio, mette a disposizione dell'utenza il programma FEDRA che permette di compilare su dischetto magnetico le domande/denunce da presentare al Registro delle Imprese o al REA.

FEDRA è un programma per personal computer compatibile con l'interfaccia grafica utenti windows 3.1 o superiore.

Per le istruzioni operative di carattere generale si rinvia alla guida in linea (raggiungibile tramite il tasto F1) nel programma FEDRA 5.0 disponibile presso ciascun ufficio R.I. e alle apposite istruzioni per la compilazione dei modelli informatici diramate dal medesimo ufficio.

Avvertenze per la compilazione della distinta di presentazione

Deve essere completata con tutti i dati relativi alla domanda al momento dello scarico su dischetto, oppure compilata manualmente sul modello in bianco.

Essa costituisce domanda di iscrizione e pertanto è soggetta ad imposta di bollo.

Le marche comuni e le attestazioni di versamento dei diritti di segreteria (nella tariffa prevista per la presentazione su supporto informatico) si applicano sul retro della distinta.

Per l'iscrizione della cessazione di persone o altri soggetti da cariche e qualifiche occorre compilare il modello Intercalare P informatico inserito nel programma FEDRA. Se il soggetto cessa da tutte le cariche è sufficiente compilare il quadro "dati anagrafici".

LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI (E RELATIVI INTERCALARI) SU DISCHETTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

- distinta di presentazione in bollo riportante le firma degli obbligati, attestazioni dei versamenti, marche comuni;
- atto a cui si riferisce la domanda.

In caso di presentazione di più domande (e quindi relative distinte di presentazione e atti) si può utilizzare un unico dischetto; in questo caso si raccomanda di allegare, in duplice copia, l'elenco delle pratiche su dischetto, ottenibile tramite l'opzione sul menù principale del programma FEDRA 5.0.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA FEDRA

I modelli di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA devono riportare la firma autenticata quando sia previsto il deposito della firma e/o l'iscrizione della nomina dal codice civile o da altre disposizioni di legge compreso il RD 20.9.34 n. 2011 richiamato dall'art. 9 del DPR 581/95.

L'autentica non è necessaria se l'interessato sottoscrive il modello allo sportello camerale: in tal caso si procederà all'accertamento dell'identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido.

Il deposito di firma e/o l'iscrizione della nomina è previsto nei seguenti casi:

- a) - per gli amministratori delle società di persone, delle società di capitali, delle cooperative e per tutti gli altri soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese;
- b) - per i liquidatori di tutti i soggetti di cui alla lettera a)-;
- c) - per gli institori ed i procuratori;
- d) - per i preposti alle sedi secondarie;
- e) - per i rappresentanti delle società estere con sede secondaria in Italia;
- f) - per il rappresentante comune degli obbligazionisti;
- g) - per l'imprenditore individuale;
- h) - per i legali rappresentanti di soggetti iscritti nel REA.

Per quanto riguarda gli amministratori si avverte che in ogni caso, una persona che assume una carica per un determinato soggetto giuridico anche per una carica differente, non deve autenticare la firma. Si applica quanto previsto al paragrafo 9.2 delle avvertenze generali.

Qualora la sottoscrizione del modello sia richiesta ai soli fini della presentazione della domanda (es. modifica di impresa individuale o denuncia di inizio di attività di società) e non anche del deposito della firma, qualora la firma non sia autenticata, si applica l'art. 3 comma 11 della legge 127/97 come modificato dalla legge 191/98.